

Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr.ssa Laura Maione	Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 8078/2020 tra le parti:

ATTORE

CONCERIA ZABRI SPA, cf04147490488

- difesa: avv. PAOLO OLIVA, cf LVOPLA65H10G702S
- domicilio: Indirizzo telematico paolo.oliva@pecordineavvocatipisa.it

CONVENUTI

SILVANO NERI, cf NRESVN45D30D895A

ANGELO MONTAGNANI, cf MNTNGL51B27C101P

GIANCARLO AMMANNATI, cf MMNGCR38M02B832O

- difesa: avv. GIANNI TOGNONI, cf TGNGNN70L31B832B
- domicilio: VIA VERDI 2, EMPOLI, presso l'avv. MARIA FRESCHI
- PEC: avvgiannitognoni@cnfpec.it

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

Decisa nella camera di consiglio del 12/09/2023 sulle seguenti conclusioni:

Attore: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. In via principale, accertati e dichiarati la gravissima violazione dei doveri di comportamento da parte dei convenuti quali sindaci di Conceria Zabri SpA, ed il

Firmato Da: CALVANI NICCOLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 281feb



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

loro inadempimento agli obblighi su di essi gravanti in seguito all'accettazione dell'incarico, dichiarare che la società non è tenuta a versare loro il compenso dovuto per l'attività svolta nell'esercizio 2019 (nella misura di € 7.550,00 al netto di accessori quanto al Rag. Silvano Neri, di € 5.040,00 al netto di accessori quanto al Dr. Montagnani e di € 5.040,00 al netto di accessori quanto al Rag. Ammannati), per le causali tutte di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

2. Sempre in via principale, visto l'art. 2407 e/o l'art. 1218 e/o l'art. 2043 cc condannare il Rag. Silvano Neri alla restituzione all'attrice dell'importo di € 30.359,80 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), il Dr. Montagnani alla restituzione all'attrice dell'importo di € 23.207,29 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), e il Rag. Ammannati alla restituzione all'attrice dell'importo di € 15.247,18 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa) oltre agli interessi nella misura di legge (art. 1284, comma 4, cc) sino al saldo, per le causali tutte di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

3. In via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2033 c.c., condannare il Rag. Silvano Neri alla restituzione all'attrice dell'importo di € 30.359,80 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), il Dr. Montagnani alla restituzione all'attrice dell'importo di € 23.207,29 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), e il Rag. Ammannati alla restituzione all'attrice dell'importo di € 15.247,18 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), oltre agli interessi nella misura di legge (art. 1284, comma 4, cc) sino al saldo, per le causali tutte di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

4. In via ulteriormente subordinata, condannare a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., e/o ad ogni altro titolo condannare il Rag. Silvano Neri alla restituzione all'attrice dell'importo di € 30.359,80 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), il Dr. Montagnani alla restituzione all'attrice dell'importo di € 23.207,29 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa), e il Rag. Ammannati alla restituzione all'attrice dell'importo di € 15.247,18 (o del diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa o che fosse ritenuto di giustizia con valutazione equitativa) oltre agli interessi nella misura di legge (art. 1284, comma 4, cc) sino al saldo, per le causali tutte di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

Firmato Da: CALVANI NICCOLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial# 281e5b



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

5. In ogni caso: rigettare tutte le domande formulate dai convenuti, anche via riconvenzionale, per le ragioni di cui tutte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

6. con vittoria di spese e compensi.

Convenuti: Voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza:

1) Nel merito, in via principale, per tutte le ragioni esposte in premessa, condannare Conceria Zabri S.p.A. a corrispondere ai membri del Collegio sindacale della società in carica sino al 25 giugno 2020, il compenso residuo ancora loro dovuto, corrispondente:

i) per il Rag. Silvano Neri, nell'importo di euro 7.140,00, o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge nonché interessi legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del 25 giugno 2020 sino alla data del saldo effettivo;

ii) per il Dott. Angelo Montagnani nell'importo di euro 5.040,00, o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge nonché interessi legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del 25 giugno 2020 sino alla data del saldo effettivo;

iii) per il Rag. Giancarlo Ammannati nell'importo di euro 5.040,00, o nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge nonché interessi legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del 25 giugno 2020 sino alla data del saldo effettivo;

2) Nel merito, in via principale, per tutte le ragioni esposte in premessa, rigettare tutte le domande formulate da Conceria Zabri S.p.A. nei confronti del Rag. Silvano Neri, del Dott. Angelo Montagnani e del Rag. Giancarlo Ammannati, con l'atto di citazione in data 16 luglio 2020, in quanto infondate in fatto e in diritto.

3) Nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in premessa, in caso di eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice con l'atto di citazione in data 16 luglio 2020, procedere in ogni caso alla compensazione giudiziale delle somme riconosciute a credito di Conceria Zabri S.p.A., con gli importi dovuti a titolo di compenso ai membri del Collegio sindacale di Conceria Zabri S.p.A. per effetto della loro permanenza in carica nel periodo dal 20 luglio 2015 sino al 25 giugno 2020, 24 anche previa eventuale rideterminazione delle stesse e fatto salvo il principio della buona fede dell'accipiens;

4) in ogni caso, condannare Conceria Zabri S.p.A., alla refusione a favore dei convenuti, delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

La lite

La Conceria Zabri Spa (d'ora in avanti: ZABRI, o la Società) riferisce di essere stata gestita fino al 2019 da un AU (da ultimo, Marco Brillanti), con un



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

Collegio Sindacale composto da Silvano Neri, Angelo Montagnani e Giancarlo Ammannati, che hanno mantenuto la carica dal 2014 al 2019. Mutato l'organo amministrativo, nel 2019, la nuova gestione si è avveduta di errori contenuti nelle relazioni ai bilanci degli esercizi precedenti, quali riferimenti ad una società diversa in luogo della ZABRI; indicazione della assenza di dipendenti, mentre ZABRI ne ha avuti in media, nel periodo, 48; riferimenti agli obblighi degli organi delegati, inesistenti nella Società; accenni a delibere del CdA, laddove ZABRI era gestita da un AU. Inoltre, non è stato rinvenuto il libro delle adunanze del Collegio.

È quindi emerso che i sindaci non avrebbero compiuto alcuno degli incombenenti che facevano loro carico – con particolare riguardo allo scambio di informazioni con l'AU e alle verifiche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, anche relativamente alle forme di controllo interno e sul suo concreto funzionamento nella operatività quotidiana, l'uno e le altre carenti o inesistenti - limitandosi alle verifiche trimestrali, nondimeno hanno percepito per intero (con esclusione del solo anno 2019) i compensi deliberati in loro favore, pari ad € 42.821,99 (Neri) € 33.115,68 (Montagnani) ed € 24.427,85 (Ammannati); per giunta Neri ha ricevuto la somma di € 1.620 e Montagnani quella di € 3.240 a titolo di rimborso di spese, né precisate né documentate.

Ciò premesso, ZARBI deduce l'inadempimento, da parte dei convenuti, degli obblighi assunti con il mandato ricevuto e quindi il proprio diritto:

- A) a non pagare i compensi pattuiti per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1460 cc (€ 7.550 a Neri, € 5.040 a Montagnani ed € 5.040 ad Ammannati, al netto di accessori);
- con conseguente domanda di accertamento della assenza di un obbligo, in capo a ZABRI, di pagare dette somme ai convenuti;
- B) a ripetere i compensi pagati per gli anni precedenti (a partire dal 2015), fatte salve la somma di € 840 corrisposta per l'attività di revisione contabile – questa, regolarmente svolta – e le ulteriori somme che dovessero essere ritenute comunque spettanti; a quest'ultimo proposito, l'attrice propone una quantificazione commisurata al tempo che i convenuti avrebbero effettivamente speso nell'attività di controllo; applicata la tariffa professionale, e rideterminato il compenso spettante secondo il criterio proposto, risulterebbero percepite dai sindaci somme

Firmato Da: CALVANI NICCOLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial# 281e5b



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

in eccesso, pari a € 30.359,80 (Neri), € 23.207,29 (Montagnani) ed € 15.247,18 (Ammannati);

con conseguente domanda di condanna dei convenuti a pagare tali somme – o quelle diverse di giustizia – a titolo di risarcimento, o, in successive ipotesi subordinate, di restituzione dell'indebitato o di indennizzo per arricchimento ingiustificato.

*

Si sono costituiti i convenuti affermando di aver correttamente adempiuto il loro incarico – avendo, segnatamente, partecipato alle assemblee dei soci e ai consigli di amministrazione, eseguito le verifiche periodiche, redatto i documenti di loro competenza - e di aver dunque diritto a trattenere gli emolumenti pagati, nonché a ricevere quelli pattuiti per il 2019.

Non potrebbero essere considerati inadempimento i refusi contenuti in alcune relazioni, che non hanno minimamente condizionato, alterato o confuso il controllo sui bilanci – tanto è vero che la Società non ne ha mai chiesto la rettifica, anzi ha rinnovato l'incarico per l'ultimo triennio.

Parimenti insussistenti e privi di concreta rilevanza sarebbero gli addebiti relativi alla assenza / insufficienza delle verifiche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei flussi informativi, riguardo ai quali l'attore non ha indicato alcuna occasione o circostanza in cui si sarebbe imposta una diversa condotta dei sindaci: questo perché non ve ne sarebbero state, essendo ZABRI società ben organizzata e gestita, fortemente patrimonializzata, capace di ottenere ottimi risultati di esercizio.

Quanto all'assetto organizzativo, ZABRI avrebbe *“ricevuto la certificazione SA8000, standard internazionale che fornisce garanzie sui temi dell'etica nelle imprese, con specifico riferimento al rispetto delle persone, salute e sicurezza sul posto di lavoro, diritti dei dipendenti e pari opportunità in conformità con i principi ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro)”*.

Sarebbe, quindi, inapplicabile l'art. 1460 cc, posto che la prestazione dei sindaci è già stata interamente resa; insussistente un obbligo risarcitorio, per assenza di una condotta illecita e di un danno – questo neppure allegato dalla attrice, non potendosi qualificare come tale l'erogazione di un compenso previsto dalla legge e deliberato dai soci; non configurabili il pagamento indebitato, per la presenza del titolo che li ha giustificati, o l'arricchimento ingiustificato, per l'assenza di una loro locupletazione e di un depauperamento della Società.



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Reper. n. 5131/2023 del 18/09/2023

I convenuti chiedono quindi il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di ZABRI a pagare loro i compensi spettanti per l'anno 2019, o – in ipotesi – la compensazione di quanto da essi dovuto a qualsiasi titolo con i compensi medesimi.

Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

La decisione

L'attrice chiede ai convenuti il pagamento di somme consistenti in (a) compensi e (b) rimborsi spese, ambedue erogati in esecuzione di un contratto di mandato; il pagamento è qui richiesto a titolo (i) di risarcimento del danno, oppure (ii) di restituzione dell'indebito, oppure ancora (iii) di indennizzo per arricchimento ingiustificato.

Occorre trattare separatamente le fattispecie (a) e (b), poiché i compensi spettano a fronte di una controprestazione, i rimborsi spese sono dovuti nell'ambito del rapporto contrattuale, ma non hanno natura di corrispettivo.

Con riferimento ai compensi, è da precisare subito che tutti i titoli azionati – indipendentemente dalla loro configurabilità, contestata dai convenuti – presuppongono lo stesso fatto generatore, ossia l'inadempimento (parziale) dei sindaci, la cui esistenza si presenta perciò come elemento imprescindibile di qualunque domanda.

Per norma generale, in un rapporto contrattuale incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento *ex adverso* perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), fermi a carico dell'attore, che chieda un risarcimento, gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento.

Tuttavia, come già sostenuto anche da questo Tribunale in altre cause (vedasi, per esempio, la sentenza n. 584 del 28/2/2023), *“al cospetto dell'allegazione non già dell'inadempimento rispetto a un individuato dovere previsto dalla legge o dallo Statuto, bensì, più ampiamente, della violazione di un'obbligazione c.d. di mezzi”* – qual è quella che grava sui sindaci – *“l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n. 577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena,*



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti; - l'onere della prova del titolo imporrà la dimostrazione della ricorrenza in concreto dei presupposti di insorgenza delle specifiche obbligazioni qualificate asseritamente inadempite – id est, degli elementi di contesto da cui desumere la violazione di quei doveri (Cass. n. 2975/20, Cass. n. 25056/20).

È poi vero che, come insegnano i giudici di legittimità, *“In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere”,* ma occorre comunque *“che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede”* (Cass. 16314/2017) - il che implica la sussistenza e l'individuazione di anomalie, se non di macroscopiche violazioni, che avrebbero imposto ai sindaci un'azione di informazione ed eventualmente di contrasto.

I principi appena richiamati sono applicabili alla presente fattispecie, nella quale, invece, l'attrice, pur non limitandosi a invocare il generico obbligo di controllo che grava sui sindaci, propone un elenco – altrettanto generico - di tutti gli obblighi che sarebbero funzionali a quel controllo: come si vedrà dal suo esame, immediatamente seguente, detta elencazione non integra allegazione né dei singoli inadempimenti “qualificati” che si imputano ai sindaci né, tanto meno, *della ricorrenza in concreto dei presupposti di insorgenza delle specifiche obbligazioni qualificate o degli elementi di contesto da cui desumere la violazione di quei doveri.*

Gli obblighi rimasti inadempiti sarebbero invero i seguenti, ciascuno corredato delle osservazioni del collegio, potendosi fin da ora notare come solo alcuni integrino specifiche prestazioni dovute (ad es. quelli ai nn. 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16), mentre gli altri riguardano modalità della prestazione principale (il controllo della gestione della società), esigibili in quanto se ne palesi la necessità:

1. la cura dei flussi informativi con l'AU: ma l'attrice non evidenzia alcun difetto di tali flussi, né dice quali informazioni avrebbero dovuto essere



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

chieste, relative a quali criticità, in quali occasioni emerse, con quali ripercussioni sul controllo sulla corretta amministrazione della Società;

2. la redazione dei pareri previsti dalla legge nei casi di proroga del termine di approvazione del bilancio: addebito generico, neppure essendo specificato quando ciò sarebbe avvenuto;

3. la menzione di valori attivi di bilancio in realtà non presenti nello stato patrimoniale: addebito del tutto generico, non essendo indicati né di quali valori attivi si sta parlando, né se e in che misura questo asserito errore abbia inciso sui bilanci soggetti al controllo dei sindaci;

4. la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali: esempio di attività che non costituisce una prestazione dovuta di per sé, ma solo in quanto sia necessaria al controllo della gestione; ma, nel nostro caso, l'attrice non ha spiegato quali situazioni dovessero indurre i sindaci a chiedere informazioni, e quali ambiti della gestione siano perciò rimasti privi di controllo;

5. la verifica dell'affidabilità del sistema di controllo interno: laddove non è spiegato, da parte attrice, quali aspetti di inaffidabilità sarebbero sfuggiti ai sindaci;

6. il controllo della corretta tenuta dei libri sociali: ma non si trova, nella citazione, alcuna menzione di libri sociali non correttamente tenuti, con l'unica eccezione di un accenno al libro delle adunanze e deliberazioni sindacali, ritirato dal presidente del CS anziché essere lasciato in sede (e che poi, a seguito della richiesta di consegna, sarebbe stato comunque restituito a ZABRI); ma questo fatto, seppure potesse integrare una irregolarità nella tenuta del Libro, non avrebbe attinenza all'attività di controllo, la quale ha necessariamente ad oggetto l'attività altrui e non la propria e, dunque, non può integrare un inadempimento del controllo stesso;

7. la valutazione della corrispondenza dell'organigramma aziendale all'effettiva struttura organizzativa, intervistando la direzione ed i soggetti responsabili delle varie unità organizzative, verificando la conoscenza di ruoli e funzioni da parte del personale e la correttezza della rappresentazione dei ruoli anche in base ai mansionari: anche in questo caso, si tratta di prestazioni dovute in quanto l'organigramma aziendale risulti inadeguato, o i ruoli e le funzioni risultino confusi; ma nulla di ciò è allegato dalla attrice;

8. la verifica dell'organizzazione ed articolazione dell'operatività aziendale in processi e procedure definiti tali da garantire la corretta registrazione delle

Firmato Da: CALVANI NICCOLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial# 281e5b



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

informazioni aziendali: vale al proposito quanto appena detto al punto che precede;

9. la verifica dell'esistenza di budget operativi e del piano strategico aziendale: vale la medesima considerazione di cui sopra, non c'è allegazione di uno scostamento tra budget operativi e piano strategico;

10. la condivisione con l'AU di informazioni su eventuali criticità dell'assetto organizzativo della società: la stessa attrice accenna a criticità solo eventuali, non c'è quindi allegazione di alcuna situazione che avrebbe imposto la condivisione di informazioni, il cui contenuto è del tutto tralasciato;

11. l'accertamento del rispetto della ripartizione dei poteri interni: stesso discorso, non sono denunciate dall'attrice anomalie che avrebbero imposto atti di accertamento rimasti inevasi;

12. la verifica delle modalità di esercizio dell'attività decisionale e direttiva: non sono riferite situazioni pregiudizievoli di una corretta attività decisionale;

13. l'incontro dei responsabili delle funzioni di controllo, organizzative ed operative: rilevante, se fosse chiarito quando tali incontri avrebbero dovuto esserci, per affrontare quali problemi rimasti, invece, irrisolti;

14. la vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela ambientale: ma ZABRI nemmeno dice che tale normativa sia stata violata;

15. l'esame dei rischi in essere e del contenzioso, la verifica dell'adeguatezza del sistema di comunicazione e informatizzazione, l'adozione di procedure a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale: tutti addebiti per i quali può ripetersi quanto già detto sulla necessaria strumentalità rispetto a situazioni anomale che avrebbero dovuto essere rilevate dai sindaci, e delle quali, invece, non vi è traccia;

16. l'aggiornamento dei libri e registri contabili: ove non risulta, nemmeno sul piano assertivo, che tale aggiornamento sia stato omesso.

A questo punto non resta che concludere che:

I) nessun inadempimento è individuabile a carico dei convenuti; né può esso desumersi dai refusi contenuti nelle relazioni dei sindaci;

II) nessuna somma, ad essi versata a titolo di corrispettivo, deve quindi essere da essi pagata, né a titolo di risarcimento, né di restituzione di indebito, né di arricchimento ingiustificato;

III) è invece dovuto il pagamento, in loro favore, dei compensi spettanti per il 2019, essendo incontestato il titolo che fonda il relativo diritto – cioè il mandato di controllo – ed il fatto che quelle somme non sono state corrisposte,



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

altresi concordando le parti sull'importo non versato a Montagnani e ad Ammannati, e avendo Neri domandato una somma addirittura inferiore a quella che ZABRI afferma non essergli stata corrisposta.

*

Dev'essere invece accolta la domanda attorea, nella parte in cui chiede a Neri e a Montagnani la restituzione di somme pagate a titolo di rimborso spese, senza che queste siano stati specificate né giustificate.

Si premette che, con riferimento ai rimborsi spesa qui contestati, non può parlarsi di danno risarcibile, poiché il fatto genetico del diritto azionato non è l'effetto diretto di una condotta illecita dei convenuti – tale non essendo qualificabile una richiesta di pagamento, ancorché infondata; siamo davanti, piuttosto, ad un pagamento che si assume indebito, talché la fattispecie dev'essere ricondotta alla disciplina dettata dall'art. 2033 cc.

È vero che *Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'“accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta* (Cass. 34427/2022, Cass. 11294/2020); tuttavia, detto onere è da ritenere assolto nel momento in cui l'attore dimostri che il pagamento effettuato non può essere ricondotto al titolo preteso (rimborso di spese), poiché tale rimborso era dovuto a fronte della esibizione dei giustificativi, che, invece, nella documentazione sociale non si rinvennero; detto che l'assenza di giustificativi non può essere dimostrata dall'attore, poiché sarebbe esigere la prova di un fatto negativo, né è onere suo dimostrare l'assenza di qualsivoglia diversa causa di pagamento, spetta a quel punto al convenuto, che si oppone alla restituzione, dimostrare di aver consegnato le “pezze di appoggio”, o la sussistenza di una ragione giustificatrice alternativa per la quale le somme sono dovute (Cass. 27372/2021; nei termini, anche precedenti pronunce di questo Tribunale: sentenza Terza Sezione n. 2378/2016, e sentenza Tribunale Imprese di Firenze n. 2175/2023).

Nel nostro caso, appunto, il titolo del pagamento è il rimborso di spese; ma, non essendo previsto un rimborso forfetario, l'obbligo di pagamento sussiste se e in quanto le spese siano documentate. Ebbene, l'attore ha affermato che non vi è agli atti della ZABRI alcuna indicazione né documentazione delle spese di cui i sindaci hanno chiesto il rimborso, e il punto non è stato contestato dai convenuti, che non hanno mai affermato (né

Firmato Da: CALVANI NICCOLO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial# 281e5b



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

provato) di aver consegnato i giustificativi – di spese, per giunta, che non sono nemmeno mai state specificate; ne segue che i pagamenti non possono essere ricondotti al titolo “rimborso spese documentate”, né è stata allegata e dimostrata una ragione giustificatrice alternativa.

Ne è conseguenza l'accoglimento della domanda *in parte qua*, con condanna di Neri e di Montagnani a rimborsare, rispettivamente, la somma di € 1.620 e quella di € 3.240, oltre interessi dalla domanda.

*

Secondo domanda avanzata dai convenuti, si procede quindi alla compensazione giudiziale dei reciproci obblighi accertati a carico di ZABRI, da una parte, Neri e Montagnani dall'altra; conclusivamente, l'attrice è tenuta a pagare:

- i) a Silvano Neri la somma di € 7.437 (7.140 oltre interessi legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla domanda del 30.12.2020) - € 1.687 (1620 oltre interessi legali dalla domanda del 16/7/2020) = **€ 5.570**;
- ii) ad Angelo Montagnani la somma di € 5.250 (5.040 più interessi) - € 3.375 (3.240 oltre interessi) = **€ 1.875**;
- iii) a Giancarlo Ammannati la somma di € **5.250** (5.040 più interessi).

Le spese di lite seguono la soccombenza, individuabile in capo a ZABRI per la totale vittoria di Ammannati e la netta prevalenza di Neri e Montagnani sulle reciproche domande; le spese sono liquidate in base al DM 147/2022, scaglione di valore superiore a 52.000 euro, parametri medi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

1. rigetta le domande di risarcimento, restituzione di indebito e arricchimento, proposte dalla attrice con riferimento ai compensi spettanti ai convenuti;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Conceria Zabri Spa a pagare ai convenuti il saldo dei compensi loro spettanti per l'attività svolta;
3. in accoglimento della domanda di restituzione di indebito svolta dalla attrice nei confronti di Silvano Neri e di Angelo Montagnani, condanna questi ultimi a restituire le somme ricevute come rimborso di spese;
4. operata la compensazione dei reciproci crediti, condanna Conceria Zabri Spa a pagare:
 - i) a Silvano Neri la somma di € 5.570;



Sentenza n. 2628/2023 pubbl. il 18/09/2023

RG n. 8078/2020

Repert. n. 5131/2023 del 18/09/2023

ii) ad Angelo Montagnani la somma di € 1.875;

iii) a Giancarlo Ammannati la somma di € 5.250;

5. condanna altresì l'attrice a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, liquidate in € 14.100 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Firenze, 12 settembre 2023

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani

Firmato Da: CALVANI NICCOLÒ Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial# 281e5b

